



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 14/09/2021

Prot. 0006352

Com. n.34

OGGETTO: Estensione obbligo green pass - Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" - pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - entrata in vigore

Si informa che, in data 11 settembre 2021, è entrato in vigore il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 - "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" - recante disposizioni volte ad estendere l'obbligo di *green pass* negli ambiti sopra indicati ([Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021](#)).

Si riporta, di seguito, una breve illustrazione dei contenuti del provvedimento.

1. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo (art. 1)

L'articolo 1 introduce nell'ambito del decreto legge n. 52 de 2021 (c.d. Riaperture) il nuovo articolo 9-ter.1, che estende, fino al 31 dicembre 2021, l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Tale obbligo è anche previsto per il personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi che realizzano percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

La disposizione non si applica, altresì, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea e comprovata certificazione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La verifica del possesso della suddetta certificazione è demandata ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni educative e formative. Qualora l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

I soggetti che violano i controlli sono puniti - ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020 - con una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 400 ad euro 1.000, che verrà comminata anche ai dirigenti e ai datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.

Con riferimento alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle Università, fino al 31 dicembre p.v., l'obbligo di certificazione verde è esteso a chiunque acceda alle relative strutture, fatta eccezione per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (nuovo art. 9-ter.2 del decreto legge n. 52/2021 citato).

La verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata dai responsabili delle istituzioni sopra elencate, mentre nel caso in cui l'accesso alle predette strutture sia motivato da ragioni di lavoro o di servizio, responsabili della verifica sono anche i rispettivi datori di lavoro.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, anche per questa fattispecie, si prevede l'applicazione dell'articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020 sopra citato.

2. Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 2)

L'articolo 2 introduce nel corpo del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, il nuovo articolo 4-*bis* relativo alla estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Tale disposizione estende, per il periodo che va dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, l'obbligatorietà della vaccinazione contro il Covid-19 - già prevista per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario - al personale anche esterno che svolga la propria prestazione lavorativa, a qualsiasi titolo, in strutture di ospitalità e di lungodegenza, in residenze sanitarie assistite (RSA), negli *hospices*, in strutture riabilitative e in strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali, di cui all'art. 44 del DPCM del 12 gennaio 2017, e in quelle socio-assistenziali.

Si tratta sostanzialmente di personale amministrativo, addetto alle pulizie od ai pasti, e di ausiliari socio assistenziali addetti ai bisogni dei ricoverati.

I controlli vengono affidati ai responsabili delle strutture e ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgano nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Tali soggetti possono verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale attraverso l'acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con DPCM, adottato di concerto con i Ministri della Salute, per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e dell'Economia e delle Finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'obbligo non si applica alle persone che sono esenti dalla campagna vaccinale per motivi medici, debitamente certificati.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Sia gli esercenti le professioni sanitarie che gli operatori di interesse sanitario, nonché i lavoratori dipendenti delle suddette strutture, in caso di violazione dell'obbligo vaccinale, sono soggetti alla sospensione della prestazione lavorativa e alla perdita della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Resta preclusa, invece, in questo caso, per il datore di lavoro la possibilità di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, che comunque non implicano rischi di diffusione del contagio, con trattamento retributivo corrispondente alle mansioni esercitate, salvo si tratti di quei soggetti che, per comprovate ragioni mediche, non possono sottoporsi alla vaccinazione Covid-19. Tali soggetti, infatti, possono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

I soggetti che violano i controlli sono puniti con una sanzione, da euro 400 ad euro 1.000 che verrà comminata sia ai lavoratori sprovvisti di certificazione, sia ai dirigenti e ai datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.

Cordiali saluti

Luigi Taranto